

Deroga alle assenze ai fini della validità dell'anno scolastico degli alunni della Scuola Secondaria di primo grado

ANNO SCOLASTICO 2024/2025

DEROGHE AL NUMERO MASSIMO DI ASSENZA

Per la secondaria di I grado, l'art. 11 comma 1 del D. Lgs. 59/2004 (ripreso da D.P.R. 122/2009, art. 2 co. 10), prevede che ai fini della validità dell'anno scolastico, per procedere alla valutazione finale di ciascun studente, è richiesta la frequenza di almeno tre quarti dell'orario annuale personalizzato. Le Istituzioni Scolastiche possono stabilire, per casi eccezionali, motivate e straordinarie deroghe al suddetto limite. Spetta, dunque, al Collegio Docenti definire i criteri generali e le fattispecie che legittimano la deroga al limite minimo di presenza. Tale deroga è prevista per casi eccezionali, certi e documentati (C.M. n. 20 del 4/3/2011).

Tutte le assenze, incluse le entrate e le uscite fuori orario, sono annotate dai docenti sul registro di classe, caricate sul RE e sono sommate a fine anno. Il numero di ore totale di assenza dello studente nell'anno scolastico è rapportato all'orario complessivo annuale previsto dallo specifico piano di studi. **L'esito del raffronto deve collocarsi nel limite del 25%. Il mancato conseguimento del limite minimo di frequenza comporta l'esclusione dallo scrutinio finale e la non ammissione alla classe successiva o all'esame finale.**

- Solo per gli alunni appena arrivati in Italia le assenze ed orario complessivo devono essere computati dal giorno di inizio frequenza.
- Le ore di attività didattica extrascolastica (come uscite didattiche, viaggi d'istruzione, partecipazione a progetti e attività sportive promossi dalla scuola, ecc.) sono regolarmente riportate sul registro di classe, con relativa annotazione degli assenti a cura del docente.
- Gli alunni diversamente abili seguono il loro progetto educativo personalizzato, con l'articolazione oraria individuale, così come prevista in sede di GLO.
- Per gli alunni in ospedale o luoghi di cura, che seguono momenti formativi sulla base di appositi programmi di apprendimento personalizzati predisposti dalla scuola, tali periodi rientrano a pieno titolo nel tempo scuola (art.11 DPR n. 122 /2009).

TIPOLOGIE DI ASSENZE IN DEROGA

La deroga è prevista per assenze debitamente documentate, a condizione, comunque, che tali assenze non pregiudichino, a giudizio del Consiglio di Classe, la possibilità di procedere alla valutazione degli alunni interessati.

Le tipologie di assenze ammesse alla deroga riguardano:

- 1. gravi motivi di salute adeguatamente documentati (p.e. ricovero ospedaliero o malattie croniche certificate)**
- 2. terapie e/o cure continuative svolte in orario scolastico presso strutture pubbliche o private, programmate e documentabili (p.e. cure domiciliari in forma continuativa o ricorrente)**
- 3. visite specialistiche e day hospital;**
- 4. donazioni di sangue;**
- 5. gravi e documentate esigenze di famiglia/ricongiungimento temporaneo e documentato al genitore sottoposto a misure di privazione della libertà personale (Circolare N. 22190 del 29/10/2019);**
- 6. gravi patologie e lutti dei componenti del nucleo familiare entro il II grado;**
- 7. provenienza da altri paesi in corso d'anno;**
- 8. rientro nel paese d'origine per motivi legali, trasferimento della famiglia;**
- 9. partecipazione ad attività agonistiche nazionali ed internazionali organizzate da federazioni riconosciute dal C.O.N.I. (C.M. n.20 del 04.03.2011 – Lettera Miur del 02.03.2011 prot. 2065; art. 2 e 14 DPR 122/2009);**
- 10. mancata frequenza dovuta alla disabilità;**
- 11. adesioni a confessioni religiose per le quali esistono specifiche intese che considerano il venerdì come giorno di riposo (Legge 516/1998; Legge 101/1989);**
- 12. la partecipazione ad attività organizzate dalla scuola (campionati studenteschi, progetti didattici inseriti nel PTOF, attività di orientamento, etc.);**
- 13. assenze per cause di forza maggiore (calamità naturali, neve, inagibilità dei locali scolastici, seggio elettorale, etc.).**

Ai fini delle suddette deroghe, qualsiasi altra assenza, sia essa ingiustificata o giustificata, effettuata durante l'anno scolastico, verrà conteggiata ai fini della esclusione o inclusione nello scrutinio finale.

Tutte le motivazioni devono essere preventivamente, o comunque tempestivamente comunicate, nonché, al fine di poter usufruire della deroga, **documentate** entro giorni 5 dal rientro a scuola.

In tutti i casi previsti, comunque, **il numero delle assenze non dovrà pregiudicare la possibilità di valutare l'alunno, nel secondo periodo dell'anno scolastico, attraverso verifiche sugli argomenti fondamentali delle singole discipline.**

Il Consiglio di classe, in caso di superamento del limite massimo di assenze, può decidere, in presenza di un numero congruo di valutazioni, di ammettere comunque lo studente allo scrutinio, valutando attentamente caso per caso.

**Il Dirigente Scolastico
Dr Marco Di Maro**